

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro



composta dai Signori Magistrati:

Dott.

Carlo Coco

Presidente

Dott.

Roberto Pascarelli

Consigliere

Dott.

Luca Mascini

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa di appello iscritta al n. 439/2021 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 72 del 18.5.2021, avente ad oggetto: vittime del dovere,

# promossa da:

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in Bologna – appellante

# nei confronti di:

Zaccaria Riccardo, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma – appellato

#### nonché di:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in Bologna – appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 29.6.2023, udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Luca Mascini,

sentite le parti e viste le conclusioni assunte come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,

### Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ferrara, in funzione del Giudice del lavoro, istruita la causa documentalmente e con espletamento di c.t.u. medico-legale e richiamatene le risultanze, in accoglimento del ricorso proposto da Zaccaria Riccardo, arruolato come volontario per la ferma di anni tre nella Marina Militare dall'1.5.1980 all'1.5.1983, accertata la condizione di "vittima del dovere", con diritto all'inserimento nell'elenco ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006 (in quanto il 13.10.1982, mentre era comandato allo svolgimento di attività di vigilanza, con allerta, all'infrastruttura Maricommi Pagliari di La Spezia, veniva attinto da un colpo d'arma da fuoco partito dal fucile mitragliatore del piantone facente parte della squadra da lui comandata), nella resistenza del solo Ministero della Difesa, condannava l'Amministrazione alla corresponsione dei seguenti trattamenti e benefici assistenziali, ivi compresi i ratei già maturati, oltre agli interessi legali come per legge: a) assegno vitalizio di € 258,23 mensili (e comunque di ammontare uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, soggetto a perequazione annua, dalla data della domanda amministrativa (18.3.2019); b) esenzione del pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria; c) assistenza psicologica a carico dello Stato; d) beneficio dell'esenzione dell'imposta di bollo relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF); e) diritto al collocamento obbligatorio, anche in favore del coniuge e dei figli; f) borse di studio, esenti da imposizione fiscale, anche in favore dei figli; g) speciale elargizione di € 2.000 per punto percentuale di invalidità (per complessivi € 60.000); h) speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033 mensili, dalla data della domanda (18.3.2019); i) due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità; il tutto con condanna della parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del ricorrente, liquidate in complessivi € 4.930,00

oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ezio Bonanni dichiaratosi antistatario, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta.

Il Tribunale di Ferrara, quanto all'inquadramento della fattispecie, riconduceva il caso all'art. 1, comma 563, lett. c), della l. n. 266/2005, secondo il quale "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: ... c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari" e respingeva l'argomentazione difensiva del Ministero della Difesa secondo cui è necessario che l'infortunio avvenga in circostanze straordinarie, ovvero in "particolari condizioni" richieste dalla legge e che costituiscono un concetto "aggiuntivo e specifico", essendo detto requisito richiesto solo per la diversa fattispecie prevista dal comma 564.

2. Col proposto appello – cui resiste, ritualmente costituito, Zaccaria Riccardo – i Ministeri in epigrafe indicati chiedono, in riforma dell'impugnata sentenza, la reiezione integrale delle domande avversarie, sulla base dei motivi esaminati in appresso.

L'appello appare comunque ammissibile, diversamente dall'avviso dell'appellato, che deduce l'"inammissibilità, improcedibilità e nullità dell'atto di appello, per carenza dei requisiti e dell'adempimento degli oneri processuali di cui all'art. 434 c.p.c. e/o per novità dei motivi ex art. 437 c.p.c., con applicazione degli artt. 436 bis e 348 bis e 348 ter c.p.c. A tacer d'altro, l'atto di appello è carente della specifica indicazione dei capi e parti della sentenza che si intendono impugnare, e dell'alternativa ricostruzione dei fatti, ex art. 434, co. 1, n. 1, c.p.c., ovvero della indicazione specifica delle norme di diritto che si assumono essere state violate con riferimento al contenuto della sentenza impugnata (art. 434 co. 1, n. 2, c.p.c.), e con applicazione degli artt. 436 bis e 348 bis e 348 ter c.p.c., a maggior ragione in ordine alla data di insorgenza della malattia, ovvero della lesione rilevante, e della consapevolezza, ovvero della possibilità di poter far valere i propri diritti, ai sensi dell'art. 2935 c.c.".

Il Collegio non condivide la valutazione di inammissibilità del gravame come tratteggiata dall'appellato, riguardando chiaramente i motivi il complesso delle argomentazioni svolte dal Tribunale in relazione alla sussistenza dei presupposti di riconoscimento della relativa condizione di vittima del dovere e di spettanza dei benefici economici accordati. E, dunque, come di seguito evidenziato, il primo motivo di appello attiene ad una diversa individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione, fissato alla data di entrata in vigore della 1. n. 266/2005 (confrontandosi evidentemente l'appellante con la sentenza di primo grado nel momento in cui afferma: "Né rilievo alcuno può avere un successivo riconoscimento, quale quello valorizzato in sentenza, del trattamento privilegiato, come ha già precisato la Corte di appello di Genova con sentenza n.84/2020 (prod. n. 2 giudizio di primo grado), secondo la quale "E' pur vero che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il soggetto danneggiato deve essere in grado di ricollegare l'evento dannoso alla condotta commessa da altri, utilizzando la normale diligenza (Cass. n.658/82 e altre conformi), ma ciò non significa che si debba aspettare l' accertamento da parte degli organi di verifica, come sostenuto dagli appellanti....La consapevolezza della sussistenza del diritto, nella fattispecie in esame in cui occorre accertare il nesso causale tra l'attività di servizio (prestata in determinate condizioni ambientali ed operative) e l' evento lesivo, non dipende dall' esito del procedimento amministrativo che lo riconosce, ben potendo (e dovendo) il danneggiato far valere le proprie pretese anche se il giudizio della commissione deputata all' accertamento del nesso causale sia negativo"). Il secondo motivo attiene alla possibilità, riconosciuta dal Tribunale, di riferire il caso in esame alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266/2005. Il terzo motivo attiene all'erronea interpretazione da parte del Tribunale di Ferrara dell'art. 6 della l. n. 206/2004 e dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. n. 243/2006. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16.11.2017, n. 27199, a tenore della quale "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza

impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".

3. Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo Giudice escluso la maturazione della prescrizione decennale del diritto ai benefici economici conseguenti al riconoscimento della condizione di vittima del dovere in ragione del fatto che le menomazioni invalidanti erano conoscibili dal momento dell'attribuzione della pensione privilegiata (comunicazione del 19.10.2015; decorrenza dall'1.7.2014). Secondo il Ministero, in realtà, avendo il ricorrente richiesto i benefici in questione in relazione a fatti verificatisi nel 1982, il dies a quo era da intendersi fissato quanto meno nell'1.1.2006 (giorno di entrata in vigore della l. n. 266/2005) e poiché l'istanza è stata presentata il 3.7.2019, il diritto di ottenere i benefici richiesti era da reputare prescritto, il tutto sul presupposto che "i postumi invalidanti, quantificati nella percentuale pari al 20% della capacità lavorativa, all'interessato erano perfettamente noti dall'anno 1983, avendo egli, di proprio pugno, sottoscritto ed accettato il verbale della CMO del 29 aprile di quell'anno".

Il motivo è infondato.

Il Tribunale di Ferrara ha ben messo in evidenza, riprendendo le considerazioni espresse dall'ausiliario, che i postumi dell'evento, alla luce del quale è stata avanzata la domanda in data 18.3.2019, non possono essere identificati negli esiti "esclusivamente cicatriziali ben consolidati senza alcun disturbo funzionale in quanto non [era] stata intersecata nel tragitto nessuna struttura anatomica rilevante tranne una parziale limitazione dei movimenti dell'anca sinistra" (v. verbale della Commissione medica ospedaliera presso l'Ospedale Militare Marittimo di La Spezia n. 299 del 29.4.1983), con esclusione di "disturbi funzionali apprezzabili" (verbale della Commissione medica ospedaliera di Ancona, con processo verbale del n. 190 del 12.9.1989), occorrendo identificare gli esiti della

ferita da arma da fuoco, come messo in luce dal c.t.u., con le menomazioni invalidanti di tipo permanente riscontrate e descritte per la prima volta in occasione della visita specialistica neurologica del 12.9.2014, ascritte dalla competente Commissione alla Tabella A nell'aprile 2015 in occasione dell'esame dell'istanza di aggravamento. Precisamente, l'ausiliario notava che "L'istanza di aggravamento veniva accolta dalla Commissione Medico Ospedaliera di I Istanza dell'Ospedale Militare di La Spezia che, in data 13 aprile 2015, decretava l'ascrivibilità delle menomazioni derivante dagli esiti di ferita da arma da fuoco in regione inguinale sinistra alla Tabella A, categoria 8. Nello specifico, all'apposita sezione inerente l'obiettività clinica rilevata era riportato: "dolore gamba e inguine sinistro con diminuzione della forza...esame obiettivo neurologico...alcune limitazioni motorie nei movimenti di flessione della coscia sul bacino e in generale una ridotta estrinsecazione della forza all'arto inferiore di sn, causata principalmente dalla comparsa di dolore con la contrazione muscolare, inoltre area di tipo algodisestesico in regione inguinale e cremasterica sinistra". Inoltre, con provvedimento del 19 ottobre 2015 il Ministero della Difesa riconosceva "liquidazione della pensione privilegiata ordinaria vitalizia di 8° Ctg a decorrere dal 01.07.2014". E, quanto ai presupposti di questo riconoscimento, il c.t.u. osservava: "A distanza di oltre trent'anni, in assenza di documentazione sanitaria intercorrente, la visita specialistica neurologica effettuata dal sig. ZACCARIA in data 12 settembre 2014 rivela la presenza di "dolori ricorrenti alla radice della coscia di sx, in regione inguinale sx, e limitazioni motorie espresse da riduzione nei movimenti di lateralità del bacino, deficit nella flessione della coscia sx sul bacino ed in generale ridotta resistenza per tutti i movimenti che comportano una contrazione prolungata dell'arto inferiore di sx": tale quadro clinico è descritto nella sua evoluzione in peius con comparsa di "maggiori difficoltà nel mantenimento di particolari posture con ulteriore limitazione funzionale, rispetto al passato", riscontro obiettivo di limitazione articolare e stenica dell'arto inferiore di sinistra, aree di disestesia cutanea e "ROT diffusamente torpidi". Tale aggravamento sindromico della preesistente lesione riportata dal sig. ZACCARIA rileva, a parere dello scrivente, un quadro dominato da una sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS, nell'acronimo d'uso internazionale: "Complex

Regional Pain Syndrome"), ovvero una condizione dolorosa di solito postraumatica localizzata a un arto, precedentemente conosciuta con diversi nomi (distrofia simpatica riflessa, causalgia, atrofia di Sudeck, algodistrofia). Questa sindrome è classificata in tipo 1 e tipo 2 in base all'assenza o alla presenza di danno di nervi. La CRPS è caratterizzata da disfunzione simpatica, sensitiva e motoria e da anomalie cutanee nell'arto interessato e, soprattutto, da intenso dolore, che è il sintomo principale. Alcuni studi hanno indicato che la CRPS può essere principalmente dovuta a meccanismi di neuroplasticità che si verificano sia a livello spinale che a livello corticale e rappresentano un anomalo adattamento della memoria neuronale, anche senza stimolo doloroso periferico. Secondo gli Autori, un meccanismo immunitario esplica un ruolo importante nel prolungare la sintomatologia dolorosa di questa sindrome, ma non è nota la natura del contributo dell'immunità alla probabile stimolazione centrale. Per quanto concerne il meccanismo autoimmunitario che opera nella patogenesi della CRPS, gli Autori ricordano che sono stati segnalati alcuni casi mediati da autoanticorpi prodottisi a seguito di traumi, e ciò conferirebbe sostegno all'utilità delle immunoglobuline in queste condizioni. Talché, alla luce dell'evento traumatico, in relazione alle specificità di detta sindrome, appare coerente il riconoscimento dei criteri medico legali per la configurazione del nesso di causalità materiale tra la lesione occorsa in occasione di Servizio e l'attuale quadro menomativo, aggravatosi nel corso del tempo".

Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale di Ferrara ha ritenuto di affermare che il requisito sanitario richiesto per la concessione dei benefici non era ancora venuto ad esistenza all'epoca di entrata in vigore della disciplina (1.1.2006), non essendosi pertanto limitato ad individuare la decorrenza del decennio utile alla prescrizione dei benefici economici, come sembra intendere il Ministero appellante, dalla data di attribuzione della pensione privilegiata (v. chiaramente nella sentenza: "La decorrenza del termine non può pertanto che essere individuata nell'aprile 2015 (o giugno 2014); la domanda per il riconoscimento dei benefici per cui è causa è stata inviata a mezzo PEC il 18.3.2019 (doc. 12/a ric.); deve quindi escludersi la prescrizione del diritto ai benefici fatto valere in giudizio"). Il Tribunale ha poi opportunamente puntualizzato, in relazione alla decorrenza del

termine prescrizionale (riferibile, come noto, non alla condizione di vittima del dovere ma ai conseguenti benefici economici: v. Cass., 4.5.2023, n. 11661) che "Sulla decorrenza del termine prescrizionale si deve invero avere riguardo all'orientamento esegetico espresso dalla Corte Costituzionale in relazione alle prestazioni assicurative INAIL, facenti capo all'art. 38 Cost., al pari di quelle in oggetto, aventi natura assistenziale. Secondo la Consulta, il termine di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni prende a decorrere solo dalla data della manifestazione del danno conseguenziale (Corte. Cost. del 8.7.1969 n. 116; Corte Cost. del 23 maggio 1986 n. 129)", esito in linea con i principi successivamente affermati da Cass., 30.5.2022, n. 17440, per cui "Diversamente da quanto sostenuto dal Ministero ricorrente, inoltre, non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (comma 1) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (comma 2), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte Cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4".

4. Con il secondo motivo il Ministero imputa al Tribunale la violazione dell'art. 1, comma 563, della 1. n. 266/2005, che richiede espressamente che la lesione sia in collegamento diretto ed esclusivo con l'espletamento delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), non sussistendo nel caso di specie alcun nesso causale tra lo svolgimento di una effettiva e concreta attività di vigilanza e la ferita d'arma da fuoco, evento avvenuto mentre "il piantone Marinaio" ... stava controllando l'arma prima di essere temporaneamente sostituito per il pasto ...". Il Ministero della Difesa osserva poi che nell'evento in esame non sarebbe rintracciabile alcuna particolare condizione d'impiego straordinaria o eccezionale, tale da far emergere i presupposti integranti il comma 564 della 1. n.266/2005.

Il motivo è evidentemente infondato.

Il Tribunale di Ferrara ha linearmente e correttamente ricondotto il caso all'art. 1, comma 563, lett. c), della l. n. 266/2005, secondo cui "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari", non essendo dubitabile che l'invalidità permanente, comunque accertata dal c.t.u., sia l'effetto di lesioni riportata in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto durante lo svolgimento di compiti di vigilanza. Altri elementi o condizioni non sono richiesti dalla disposizione, cui sono inoltre estranei i requisiti previsti dal successivo comma 564 per il riconoscimento della condizione di soggetto equiparato alle vittime del dovere. La distinzione è stata messa in chiara evidenza dal Tribunale di Ferrara, richiamando quanto affermato da Cass., S.U., 4.5.2017, n. 10792: "Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle «... di qualunque natura ... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente» e le particolari condizioni ambientali od operative «le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno

esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di Istituto». Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni ambientali od operative.». Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto applicabile il comma 563, punto c), relativo agli eventi verificatisi «nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari». Tale comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato - fra gli altri casi - «nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari». Tali essendo anche le case circondariali, la sentenza non merita la censura mossa perché il sinistro si è verificato durante lo svolgimento, da parte del dante causa dell'odierno controricorrente, dell'ordinaria attività di vigilanza a tale infrastruttura".

5. Con il terzo motivo parte appellante denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 6 della l. n. 206/2004 e dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. n. 243/2006, affermando che l'aggravamento non è una condizione menomativa che è stata valorizzata in via ordinaria del legislatore come istituto in ogni caso applicabile, acquisendo semmai la sola rilevanza nel caso di benefici attribuiti ante l. n.206/2006: "Ne deriva che, nel caso di specie, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, l'ottava categoria riconosciuta al Sig. Zaccaria solo quale aggravamento ai fini pensionistici, non potrà costituire il parametro di attribuzione degli speciali benefici di cui ora si discute. Poiché all'epoca dell'occorso l'invalidità attribuibile al militare corrispondeva alla tabella B (11%-

20%), al medesimo non potrà essere riconosciuto un coefficiente superiore al 20%".

Il motivo è infondato.

La percentuale di invalidità riconosciuta dal Tribunale di Ferrara in ragione dell'esito della c.t.u. non ha riguardato alcun aggravamento delle condizioni di salute del sig. Zaccaria a fini pensionistici, andando riferita alla domanda di riconoscimento della condizione di vittima del dovere, come emerge anche dal quesito sottoposto all'ausiliario e dalla risposta che questi ha reso: "Pertanto, sulla base di quanto documentato in atti e dell'accertamento medico legale esperito in data 5 marzo 2021, in risposta al quesito relativamente "all'accertamento della percentuale di invalidità complessiva del ricorrente in conseguenza dell'evento di servizio occorso in data 13 ottobre 1982 sulla base dei criteri di cui al DPR n. 181 del 30.10.2009, con specificazione della data a decorrere dalla quale l'invalidità nel grado accertato si è manifestata e stabilizzata, soprattutto per il caso di superamento della soglia del 25%" è possibile riconoscere in persona del sig. Riccardo ZACCARIA quale vittima del dovere, una percentuale del 30% (trenta per cento), coerentemente con il riconoscimento da parte della Commissione Medico Ospedaliera di I Istanza dell'Ospedale Militare di La Spezia dell'ascrivibilità alla Tabella A, categoria 8 della menomazione patita dal sig. ZACCARIA a seguito dei fatti di servizio del 13 ottobre 1982".

6. La regolamentazione delle spese di lite del grado segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo.

Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,

rigetta l'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata;

condanna il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno, in solido, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in € 3.900,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di Zaccaria Riccardo.

Così deciso in Bologna il 29.6.2023

Latt. Luca Martinis com

Il Consigliere est.

Il Presidente

døtt. Carlo Coco

[minuta depositata il 30.6.2013]

Ogussa Annaliuppo

